



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I grado iscritta al n. **1236** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno **2019**, a cui è riunita la causa R.G. n. 1462/2019, promossa da:

██████████ c.f. ██████████ nato a Oristano il ██████████
██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ in forza di procura speciale posta in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Oristano, via ██████████

- attore -

contro

██████████ nata a Oristano il ██████████ 3,
elettivamente domiciliata in Oristano, piazza ██████████ n. 4,
presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in giudizio,

- convenuta e attrice in via riconvenzionale -

La causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti



CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte attrice: *“Voglia il Tribunale di Oristano:*

1) accertato e dichiarato l'inadempimento dell'impegno assunto da [REDACTED] di trasferire la piena ed esclusiva proprietà della propria quota dominicale sull'immobile indicato in espositiva, così come risultante dalla sentenza del Tribunale Civile di Oristano n. 590/2014, pronunciata in data 29 ottobre 2014 e pubblicata in data 31 ottobre 2014, nel procedimento RG n. 1048/2014, pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., sentenza produttiva degli stessi effetti del contratto non concluso trasferendo così all'attore [REDACTED] la piena ed esclusiva proprietà della quota pari a ½ dell'immobile sito nel Comune di Oristano, [REDACTED] snc, censito nel Catasto dei Fabbricati di Oristano al Foglio [REDACTED] Particella [REDACTED] Zona cens. 1, Categoria A/3m classe 2, consistenza 7 vani, rendita 542,28, composto da piano terra, con locale adibito a magazzino e primo piano con appartamento a uso civile abitazione, con soggiorno – pranzo, bagno, disimpegno, tre camere, balcone e connessa area cortilizia;

2) sempre con vittoria di spese e onorari del giudizio”.

Nell'interesse di parte convenuta: *“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:*

in via principale e riconvenzionale:

- accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la nullità dell'impegno assunto dall'attrice nel verbale di divorzio congiunto, di trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile in comunione coniugale al convenuto e, conseguentemente, rigettare la domanda attrice perché infondata;

- in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la nullità di cui sopra, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento a favore dell'attrice dei



frutti civili dell'immobile in comunione e cioè dell'indennità per l'uso esclusivo dello stesso, arredi e accessori compresi, dalla separazione al momento della decisione del presente procedimento;

in via subordinata, qualora non venisse dichiarata la nullità:

- annullare l'impegno assunto dall'attrice nel verbale di divorzio congiunto di trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile in comunione coniugale al convenuto, perché affetto da vizio del consenso riconducibile a violenza psicologica e ad errore sull'oggetto dell'impegno;

in entrambi i casi con compensazione delle spese di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.10.2019, [REDACTED] [REDACTED] ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Oristano [REDACTED] [REDACTED] nel procedimento iscritto al R.G. n. 1236/2019, chiedendo che venisse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo assunto dalla medesima di trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile in comunione tra i coniugi sito nel Comune di Oristano, loc.tà Pesaria, [REDACTED] [REDACTED] s.n.c., censito nel catasto fabbricati al foglio 18, particella 139, già adibito a residenza familiare, in forza di quanto disposto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Oristano n. 590/2014 del 29.10.2014, e che venisse quindi pronunciata, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso, con trasferimento all'attore della quota pari a 1/2 dell'immobile in comunione, con vittoria di spese e onorari del giudizio.

2. Si è costituita nel giudizio R.G. n. 1236/2019 la convenuta [REDACTED] [REDACTED] che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione *ex d. lgs. n. 28 del 2010*, contestando nel merito la pretesa avversaria e spiegando domanda riconvenzionale.



La convenuta, in particolare, ha lamentato l'assenza di giustificazione causale dell'obbligo assunto in sede di divorzio di trasferire a favore dell'ex marito a titolo gratuito la propria quota dell'immobile sito nel Comune di Oristano, loc.tà Pesaria, [REDACTED] n. [REDACTED] (immobile adibito a residenza coniugale fino alla separazione dei coniugi intervenuta il 25.03.2011), considerata la posizione economica particolarmente debole dell'esponente, che, all'epoca del divorzio, così come tuttora, non svolgeva alcuna attività lavorativa, mentre il [REDACTED] svolgeva attività lavorativa a tempo indeterminato, tant'è vero che, al punto b) delle condizioni di divorzio, si era stabilito che quest'ultimo, come già previsto in sede di separazione consensuale, continuasse a versare un assegno mensile alla ex moglie pari a complessivi € 400,00, di cui € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio ed € 150,00 per il mantenimento della moglie; pertanto, le condizioni economiche dei coniugi avrebbero giustificato una cessione a favore dell'esponente della quota dell'immobile da parte del marito, non certo il contrario.

Inoltre, la convenuta ha esposto che, pur potendo pretendere l'assegnazione della stessa casa coniugale per continuare a viverci con il figlio minore, non si era avvalsa di tale diritto anche per l'inopportunità di continuare a vivere da sola con un figlio in tenera età in una grande casa isolata in campagna, qual era appunto l'abitazione coniugale, per cui aveva deciso di tornare a vivere con il bambino presso la propria famiglia d'origine.

Secondo quanto allegato dalla medesima convenuta, il legale che aveva assistito i coniugi per il procedimento di divorzio era stato scelto esclusivamente dal marito, mentre per la separazione, seppure consensuale, ogni coniuge era assistito da un proprio difensore.

La convenuta ha quindi lamentato di non essersi determinata autonomamente ad assumere l'obbligo previsto fra le condizioni di divorzio, assumendo di essere stata fortemente condizionata dal marito che l'aveva



convinta a rinunciare alla sua quota a proprio favore, *“facendo leva sul suo ascendente nei confronti della stessa, e inducendola in errore sostenendo che di fatto non sarebbe cambiato nulla, dato che già dalla separazione il ██████ occupava in maniera esclusiva la casa coniugale e assicurava la stessa che, in ogni caso, un giorno l’immobile sarebbe rimasto al loro figlio”*.

Il ██████ aveva approfittato della situazione di fragilità e debolezza della ex moglie, la quale, assistita dallo stesso legale del marito e non da uno proprio, non si era resa conto in quel momento, ma solo in seguito, delle conseguenze concrete dell’impegno che stava assumendo con la sottoscrizione del divorzio congiunto.

Una volta resasi conto che il ██████ non avrebbe mantenuto neppure la promessa di lasciare l’immobile al loro figlio, aveva deciso di citare in giudizio l’ex marito, con atto di citazione consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 7.10.2019, al fine di chiedere che venisse dichiarata la nullità o pronunciato l’annullamento della clausola con la quale aveva assunto l’obbligo di trasferire la propria quota di proprietà dell’immobile coniugale in favore dell’ex marito.

La Garau ha concluso domandando il rigetto della domanda avversa *ex art. 2932 c.c.*, spiegando in via riconvenzionale domanda volta a fare accertare, in via principale, la nullità dell’obbligo di trasferimento assunto in sede di divorzio, con conseguente condanna dell’attore al pagamento dei frutti civili derivanti dal godimento esclusivo dell’immobile e, in via subordinata, per ottenere l’annullamento dell’impegno assunto in sede di divorzio per vizio del consenso riconducibile a violenza psicologica e ad errore sull’oggetto dell’impegno.

3. Con ordinanza emessa in data 06.03.2020, il giudice ha disposto la riunione al procedimento previamente iscritto al R.G. n. 1236/2019 del procedimento introdotto dalla ██████ nei confronti del ██████ iscritto al n.



1462/19 R.G., nell'ambito del quale l'attrice aveva domandato che venisse dichiarata la nullità o, in subordine, pronunciato l'annullamento dell'obbligo assunto dalla medesima in sede di divorzio congiunto.

4. Le due cause riunite sono state istruite in via meramente documentale e, all'udienza del 24.02.2022, la causa è stata trattenuta a decisione.

§§§

5. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da [REDACTED] per mancato esperimento del tentativo di mediazione, atteso che l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre (o, comunque, di trasferire) non rientra fra le materie che l'art. 5, comma 1 – bis del d. lgs. 4.03.2010, n. 28, assoggetta al previo esperimento del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, trattandosi di diritti di obbligazione, e non di diritti reali.

6. Nel merito, la domanda proposta dall'attore *ex art.* 2932 c.c. è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

6.1. Innanzitutto, è documentato e pacifico in causa che, in occasione della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] nell'ambito del giudizio di divorzio congiunto iscritto dinanzi al Tribunale di Oristano al R.G. n. 1048/2014, la [REDACTED] si è impegnata a trasferire in favore dell'ex marito la propria quota del diritto di proprietà pari a 1/2 dell'immobile, già adibito a residenza coniugale, sito nel Comune di Oristano, loc.tà Pesaria, [REDACTED] s.n.c., censito nel catasto fabbricati al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] come risulta dalle condizioni di divorzio riportate nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Oristano n. 590/2014 pubblicata il 31.10.2014 (doc. 03 fasc. parte attrice).

In particolare, è stato stabilito, da un lato, alla lett. b) delle condizioni di divorzio, che il [REDACTED] avrebbe dovuto continuare a versare un contributo



mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio [REDACTED] e un assegno di € 150,00 per il mantenimento della moglie e, dall'altro, alla successiva lett. c), è stato previsto l'impegno della [REDACTED] *“a trasferire con separato atto”* in favore del [REDACTED] che ha promesso di accettare, la piena proprietà della quota pari a 1/2 dell'immobile, prima adibito a residenza coniugale, sito nel Comune di Oristano, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] snc e *“precisamente: immobile censito nel Catasto dei Fabbricati di Oristano al Foglio [REDACTED] Particella [REDACTED] zona cens. 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 7 vani, rendita € 542,28, composto da piano terra, con locale adibito a magazzino, e primo piano con appartamento ad uso civile abitazione, con soggiorno – pranzo, bagno, disimpegno, tre camere, balcone e annessa area cortilizia”*.

I coniugi hanno altresì precisato che il trasferimento sarebbe dovuto avvenire *“senza alcun corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'esito del presente procedimento (...)”* e la parte cedente ha dichiarato *“di non avere diritto a percepire alcun compenso in merito alla quota che si impegna a cedere, per le motivazioni sopra indicate, e rilascia, in ogni caso, ampia e definitiva quietanza a saldo”*.

I coniugi, inoltre, hanno indicato gli estremi della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Oristano per l'edificazione del fabbricato oggetto dell'obbligo di trasferimento (concessione n. 232/1996, rilasciata il 18.11.1996, poi successivamente integrata con concessione edilizia n. 46/2001 del 21.02.2011), come prescritto, a pena di nullità, dall'art. 46 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, nonché effettuato la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 – bis della legge 27.02.1985, n. 52.

L'obbligo di trasferimento assunto dalla [REDACTED] in sede di divorzio, di cui è pacifica l'inattuazione per volontà della stessa convenuta, deve ritenersi



pienamente valido ed efficace, a dispetto di quanto eccepito, in via riconvenzionale, dalla promittente.

6.2. Partendo dall'asserito difetto di causa dell'impegno assunto dalla [REDACTED] in sede di divorzio, occorre considerare che tale previsione si inserisce in una più ampia sistemazione dei rapporti di natura patrimoniale tra coniugi, nell'ambito della crisi coniugale.

Secondo autorevole dottrina, che per prima e in maniera più approfondita si è occupata della materia in esame, il fondamento del potere riconosciuto ai coniugi di porre in essere, in occasione della crisi coniugale, negozi traslativi di diritti su uno o più beni determinati (o negozi con cui ci si obblighi al futuro trasferimento), va ricercato in due fondamentali principi del nostro ordinamento e, nello specifico, nel principio della libertà contrattuale e nel carattere eminentemente disponibile dei diritti in gioco.

Da un punto di vista causale, costituisce oramai un approdo consolidato quello per cui deve escludersi il carattere liberale delle attribuzioni effettuate *ex uno latere* in occasione di separazione o divorzio, in cui non sono ravvisabili l'*animus donandi* e neppure il titolo gratuito.

Per converso, si reputa che la giustificazione causale delle attribuzioni in oggetto non possa neppure essere ricondotta alla necessità di adempiere all'obbligo legale di mantenimento previsto in sede di separazione e di divorzio rispettivamente dagli artt. 156 c.c. e 5, comma VI della legge n. 898/1970, tenuto conto che, qualora i coniugi, come spesso avviene, non facciano alcuna menzione all'intento di adempiere alle obbligazioni previste dalle citate disposizioni normative (quindi manchi il richiamo alla c.d. causa esterna o *causa praeterita*), si dovrebbe sempre invocare la nullità di tali negozi per difetto di causa; inoltre, a voler riconoscere natura solutoria a tali attribuzioni, l'esistenza dell'obbligazione dovrebbe essere sempre



previamente determinata, anche nel suo preciso ammontare (o in via giudiziale, o d'accordo tra le parti).

Si è anche cercato di ricondurre tali accordi alla figura della transazione, benché sia spesso impossibile riscontrare, negli accordi in oggetto, la presenza di concessioni reciproche, ad esempio in tutti quei casi in cui si prevede l'unilaterale trasferimento di diritti su uno o più beni mobili e/o immobili.

Ben più convincenti risultano le ricostruzioni che riconducono tali attribuzioni o alla conclusione di negozi atipici, espressione dell'esercizio dell'autonomia negoziale riconosciuta anche ai coniugi in sede di regolamentazione dei propri rapporti aventi ad oggetto diritti disponibili, o, ancora più incisivamente, alla conclusione di contratti caratterizzati da una causa tipica, di definizione degli aspetti economici della crisi coniugale.

Quest'ultima ricostruzione, in particolare, parrebbe trovare conforto anche nel dato normativo, laddove il legislatore, nel richiamarsi alle *“condizioni della separazione consensuale”* (art. 711 c.p.c.) e alle *“condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”* in sede di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 16 della legge n. 898/1970), non intende riferirsi solo a quelle *“regole di condotta”* destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, bensì, come chiarito dalla dottrina che ha elaborato tale ricostruzione, a tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale e, fra queste ultime, non può non rientrare l'assetto, il più possibile definitivo, dei rapporti economici.

Tale ricostruzione ha il pregio di valorizzare l'effettivo intento voluto dai coniugi con tali accordi, che è quello della sistemazione definitiva e in considerazione della crisi coniugale delle *“pendenze”* che un più o meno lungo periodo di vita comune può avere determinato, e di considerare la



relativa pattuizione alla stregua di una delle “condizioni” della separazione o del divorzio, cioè di un elemento la cui presenza viene dai coniugi ritenuta essenziale al fine di acconsentire ad una definizione non contenziosa della crisi coniugale.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni, per cui si è chiarito come la praticabilità delle attribuzioni patrimoniali dall'un coniuge all'altro concernenti beni mobili o immobili in sede di crisi coniugale non è necessariamente legata alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri dalla “donazione”, in quanto tali attribuzioni *“rispondono piuttosto ad un più specifico e più proprio ed originario spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di “separazione” consensuale (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del c.d. divorzio congiunto)”*, il quale sfugge, da un lato, alle connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, al contesto della crisi coniugale) e, dall'altro, a quelle di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svelando una sua propria “tipicità” (in tal senso v. Cass. n. 5741 del 2004; più di recente, v. anche Cass. n. 5473 del 2006 e Cass. n. 27409 del 2019).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso concreto per cui è causa, deve innanzitutto escludersi che l'obbligo assunto dall'odierna convenuta in sede di divorzio possa qualificarsi come promessa di donazione, né si può conseguentemente ipotizzare la nullità di tale impegno traslativo per difetto di spontaneità dell'atto di liberalità *ex art. 769 c.c.*

Né si può ipotizzare la nullità dell'obbligo di trasferimento assunto in sede di divorzio per via del fatto che la prestazione traslativa non è concretamente ricollegabile ad alcun obbligo della promittente alienante di mantenimento nei confronti dell'ex marito.



Si deve invece ritenere che l'impegno traslativo assunto dalla [REDACTED] si inserisca nella complessiva negoziazione da parte dei coniugi dei propri rapporti di natura patrimoniale ed economica.

La circostanza per cui i coniugi hanno inteso regolamentare in via consensuale i propri rapporti dare – avere in maniera (tendenzialmente) onnicomprensiva si desume dalla circostanza per cui le condizioni di divorzio non si esauriscono nella sola previsione dell'obbligo traslativo a carico della [REDACTED] bensì contemplanò anche la previsione dell'importo dell'assegno divorzile dovuto dal [REDACTED] a favore della ex moglie, oltre che di quello dovuto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.

Pertanto, non può fondatamente affermarsi che l'obbligo di trasferimento assunto dalla [REDACTED] sia sfornito di causa semplicemente perché l'obbligata, a suo dire, era la parte “debole” del rapporto, dovendosi valutare i complessi rapporti di dare-avere che la convivenza tra i coniugi protratta per anni può avere generato, compresi quelli concernenti lo stesso immobile oggetto di trasferimento, nonché gli altri obblighi posti a carico della parte beneficiaria del trasferimento.

In altri termini, si deve ritenere che i coniugi [REDACTED] – [REDACTED] si siano determinati a presentare ricorso per divorzio congiunto, nel pieno e libero esercizio della propria autonomia negoziale, a condizione che venissero rispettate quelle specifiche previsioni, senza che sia consentito, per le ragioni anzidette, di considerare atomisticamente la promessa di attribuzione unilaterale posta a carico della [REDACTED]

Basti pensare che i coniugi potrebbero essersi accordati sulla previsione di un assegno divorzile (confermando quello stabilito in sede di separazione) anche sulla base dell'impegno assunto dalla [REDACTED] di trasferire la propria quota della ex casa coniugale in favore del [REDACTED] tanto più che, in questa



sede, non è possibile apprezzare le asserite condizioni di debolezza della convenuta, se non a livello di mera, oltretutto generica, allegazione.

6.3. È manifestamente infondata anche la domanda riconvenzionale di annullamento dell'accordo raggiunto in sede di divorzio, per vizio del consenso.

Innanzitutto, non è dato comprendere in cosa sia consistito l'asserito "errore sull'oggetto dell'impegno" in cui sarebbe incorsa l'odierna convenuta.

Occorre infatti rammentare che, ai sensi dell'art. 1428 c.c., l'errore può essere causa di annullamento del contratto solamente quando è essenziale (art. 1429 c.c.) ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1431 c.c.); presupposti entrambi insussistenti nel caso in esame.

Né è stato fornito alcun riscontro che il consenso rispetto alle condizioni di divorzio sia stato estorto alla [REDACTED] con violenza da parte dell'ex marito.

Si consideri che, in tema di violenza morale, quale vizio del consenso invalidante, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, e anche ad opera od iniziativa di un terzo.

Requisito indefettibile è, tuttavia, che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere il consenso per il negozio del quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficienza causale concreta, sulla libertà di volizione del soggetto passivo, sicché non costituisce minaccia invalidante il negozio la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti (cfr., *ex multis* Cass. n. 16179 del 2004 e Cass. n. 235 del 2007).



Nella fattispecie concreta qui esaminata, non solo non è stata fornita alcuna dimostrazione - non sono stati dedotti all'uopo mezzi di prova ammissibili e rilevanti - di minacce poste in essere dall'odierno attore nei confronti dell'ex moglie finalizzate ad estorcerle il consenso al fine della sottoscrizione dell'impegno a trasferire la propria quota di proprietà della casa coniugale, ma, anzi, al contrario, è emerso che è stata la [REDACTED] a essersi resa responsabile di gravi fatti di reato *ex art. 612 - bis c.p.* nei confronti dell'ex coniuge e della sua nuova compagna, a partire dal febbraio del 2015 (quindi pochi mesi dopo il divorzio), come risulta dalla sentenza del Tribunale penale di Oristano n. 219/18 pronunciata in data 8.05.2018 e dalla sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 1004 pronunciata in data 14.11.2019, con cui la [REDACTED] è stata condannata alla pena della reclusione di tre anni (docc. 11 e 12 all. memoria parte attrice *ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. dep. 10.12.2020*).

Come correttamente rilevato dalla parte convenuta, è sufficiente leggere il contenuto delle citate sentenze penali, cui si rinvia, per rendersi conto che le gravi condotte minacciose e aggressive poste in essere dalla [REDACTED] contro l'ex marito, con perseveranza e anche con il coinvolgimento del figlio minore [REDACTED] appaiono difficilmente conciliabili con l'asserita situazione di soggezione nella quale, a suo dire, si sarebbe trovata la [REDACTED] solo pochi mesi prima, in occasione del divorzio.

6.4. In ragione dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della sentenza costitutiva che produca gli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo della propria quota di proprietà, alla cui effettuazione l'odierna convenuta si era obbligata in sede di stipula del contratto di definizione della crisi coniugale, essendo ciò possibile e non escluso dal titolo.

Dottrina e giurisprudenza appaiono infatti concordi, in caso di rifiuto ad operare il trasferimento oggetto di un obbligo assunto in sede di separazione o



di divorzio, a concedere al creditore l'azione *ex art.* 2932 c.c. (cfr. Cass. n. 3747 del 2006).

6.5. Devono, per converso, essere integralmente rigettate le domande riconvenzionali spiegate in giudizio dalla convenuta.

7. La convenuta [REDACTED] [REDACTED] in applicazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione in favore dell'Erario (il [REDACTED] è ammesso al patrocinio a spese dello Stato) delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod., già al netto della dimidiazione *ex art.* 130 del D.P.R. n. 115/2002, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) e all'attività occorsa in concreto (per cui si giustifica una liquidazione secondo parametri medi per la fase introduttiva e per quella di studio e una liquidazione secondo i parametri medi ridotti della metà per la fase istruttoria e per quella decisoria, stante la non speciale complessità dell'attività svolta).

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1) dichiara trasferito da [REDACTED] [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED] *ex art.* 2932 c.c., il diritto di piena proprietà per la quota pari a 1/2 dell'immobile sito nel Comune di Oristano, loc.tà Pesaria, [REDACTED] s.n.c., censito nel catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] Piano T – 1, zona cens. 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 7 vani, superficie totale 213 m², rendita € 542,28;

2) rigetta integralmente le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta;



3) condanna la convenuta [REDACTED] [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida nell'importo di complessivi euro 2.500,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Oristano, il 24 giugno 2022.

Il Giudice

(dott.ssa Consuelo Mighela)

